

Sent. 265/21



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Bari Avv. Fernando Lombardi

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3922 R.G. 2020 promossa da

Avv. Alessandro D'Agostino

Attori

contro

Airline

Avv. Matteo Castioni

Avv. Giovanni Bisazza

Avv. Matteo Ostengo

Avv. Maria Gabriella Nitti

Convenuta

Oggetto: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette la esposizione dello svolgimento del processo, nella redazione della presente sentenza, limitando la motivazione alla concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, in virtù di quanto previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp.

att. c.p.c. così come rispettivamente modificati dagli artt. 45 e 52 L. 18 giugno 2009 n. 69, disposizioni applicabili anche al processo innanzi al Giudice di Pace, in virtù del richiamo di cui all'art. 311 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice, con atto di citazione notificato il 30/04/2020, ha convenuto in giudizio la

Airlines , per sentirla condannare al pagamento della compensazione pecuniaria, ex art. 7 Regolamento EU n. 261/2004, pari ad €. 250,00 ciascuno, ed al risarcimento del danno pari ad €. 435,95 complessivi di danno patrimoniale e non patrimoniale, a causa della cancellazione del volo

sulla tratta Milano-Bari del 09/03/2020. A tal fine assume di aver acquistato, per sé e per un'altra passeggera, due biglietti aerei della compagnia

per il volo l sulla tratta Bari - Milano del 02/03/2020, e due biglietti aerei per il volo n. del 09/03/2020 da Milano a Bari con partenza alle ore 19,40, ma giunta in aeroporto, a Milano, apprendeva che il volo era stato cancellato senza alcun preavviso. In assenza di un riavviamento su di un volo alternativo valido, l'attrice, era costretta a far rientro a Bari a proprie spese con mezzi di trasporto alternativi, per la data del volo cancellato, sopportando un esborso di €. 278,91. Ha convenuto quindi la compagnia aerea odierna convenuta per sentir riconoscere come dovuto il pagamento della compensazione pecuniaria, ex art. 7 Regolamento EU n. 261/2004, pari ad €. 250,00, oltre al risarcimento del danno pari ad €. 685,95 come specificato, al netto della somma di €. 112,96 già corrisposta dalla convenuta compagnia aerea a titolo di rimborso per il volo cancellato.

Costituendosi in giudizio la convenuta compagnia Airlines , ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo l'esistenza di una circostanza eccezionale non imputabile al vettore aereo, quale la impossibilità di effettuare il volo a causa della emergenza sanitaria da Covid-19, esimente della responsabilità della compagnia, derivante dalla cancellazione del volo, ai sensi dell'art. 5 comma 3 regolamento CE n. 261/2004. Ha inoltre contestato il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, ritenendolo non provato.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento, l'evento dedotto in giudizio non è stato contestato dalla convenuta, la quale pur negando la propria responsabilità, ne ha riconosciuto il verificarsi.

L'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 infatti prevede che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono ricevere una compensazione di importo compreso tra €. 250,00 ed €. 600,00.

Il diritto alla compensazione sorge al verificarsi della cancellazione del volo, e quindi, il danno è in re ipsa, non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze, se non quella di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che poi ha subito la cancellazione. In tali ipotesi la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum salvo la prova liberatoria che la cancellazione è dipesa “ da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ex art.5 Reg CE 261/04. La formula utilizzata dal comma 3 dell'art. 5 del Regolamento CE 261/04, nello stabilire che il fatto, determinante la cancellazione, deve essere eccezionale, certamente intende riferirsi ad un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, in pratica un evento

oggetto del giudizio, non può considerarsi una circostanza eccezionale per la compagnia aerea che ha l'obbligo di rimborsare il passeggero.

È notorio che alla data del 09/03/2020, la maggior parte delle compagnie aeree, si sono preoccupate di cancellare i voli aerei perché si sono verificati molti casi di “no show” e perché c'è stata una significativa diminuzione della vendita di biglietti, per cui non conveniva far partire un volo aereo con pochi passeggeri, da cui la decisione di annullare il volo. Per cui una scelta dovuta a ragioni commerciali ed economiche del vettore, non lo esime dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria prevista dall'Unione europea.

Non sono inoltre risultate smentite in atti, le circostanze dedotte dall'attrice, secondo cui il volo è stato cancellato lo stesso giorno della partenza, la compagnia aerea convenuta non ha mai comunicato l'avvenuta cancellazione del volo all'attrice, non ha garantito assistenza in aeroporto ai passeggeri e non ha offerto loro riprotezione su altro volo.

Sussistono quindi tutti gli elementi in atti per ritenere la responsabilità della convenuta Airlines , ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.

L'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono ricevere una compensazione di importo compreso tra € 250,00 ed € 600,00.

Ricorrono pertanto i presupposti di applicabilità dell'art. 7 comma 1 lettera c), e atteso che la tratta aerea oggetto di cancellazione, compresa tra Milano e Bari, è inferiore ai 1.500 Km e va pertanto riconosciuto il diritto del passeggero, odierna attrice, alla compensazione pecuniaria di € 250,00 da parte del vettore aereo.

Va inoltre riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno di natura patrimoniale pari ad €. 185,95, così come documentato in atti, comprensivo dell'esborso resosi necessario per raggiungere Bari con mezzi di trasporto alternativi per la data del volo cancellato, e dell'importo di €. 20,00 equitativamente determinato per la consumazione dei pasti, al netto della somma di €. 112,96 già corrisposta dalla convenuta compagnia.

Va osservato infatti che lo stesso Regolamento C.E. n. 261/04 all'art. 12 comma 1 lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardi.

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esprimendosi in materia ha affermato che la nozione di "risarcimento supplementare" di cui all'art. 12 del Regolamento n. 261/04, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale. Sempre secondo la Corte, "il risarcimento concesso ai passeggeri aerei sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 261/04 è destinato a completare l'applicazione delle misure previste dal citato regolamento, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell'inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. Tale disposizione consente quindi al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento n. 261/04, vale a dire,

segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale". La Corte di Giustizia Europea ha puntualizzato che "le misure uniformi e immediate adottate ai sensi del Regolamento n. 261/2004 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso inadempimento del vettore aereo causi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare comunque le azioni di risarcimento dei detti danni alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal. Aggiunge, inoltre la Corte, richiamando un'altra pronuncia (Corte di Giustizia Europea sent. 06/05/2010, causa C-63/09), che "...Il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 261/2004, può essere un danno di natura non solo materiale, ma anche morale".

Conformemente quindi a tale recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, va riconosciuto nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, subito dall'attrice, per aver dovuto provvedere al proprio trasferimento a Bari nella data prevista a proprie spese e con mezzi di trasporto alternativi. Va riconosciuto altresì il diritto dell'attrice al risarcimento del danno di natura non patrimoniale, equitativamente determinato in €. 100,00, per il pregiudizio sofferto.

Non sussiste, invece, alcuna ipotesi di responsabilità per "danno da vacanza rovinata" da parte della compagnia aerea convenuta.

L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza", il danno da vacanza rovinata quindi è risarcibile solo in presenza di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte

dall'organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso, in virtù del quale l'organizzatore stesso si obbliga a procurare al viaggiatore determinati servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza. Tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l'obbligazione del vettore è quella di trasferire da un luogo all'altro il viaggiatore ed il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione del contratto di trasporto medesimo. Le ragioni del viaggio del passeggero rimangono indifferenti per il vettore aereo, né lo stesso assume alcun impegno circa il buon esito del personale fine del passeggero medesimo. Anche se l'inadempimento nel trasporto fosse stato tale da compromettere le finalità del viaggiatore, comunque non si avrebbe danno risarcibile, proprio perché le ragioni del viaggio rimangono estranee al contratto di trasporto. Non è applicabile quindi al contratto di trasporto la disciplina relativa ai viaggi organizzati, conseguentemente non può essere riconosciuto alcun "danno da vacanza rovinata" e la domanda in tal senso proposta va rigettata.

Per le argomentazioni esposte la domanda va accolta con la conseguente condanna della convenuta Airlines , al pagamento della complessiva somma di €. 535,95 in favore dell'attrice, per le causali specificate

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Bari Avv. Fernando Lombardi, definitivamente decidendo sulla
domanda proposta da _____ con atto di citazione notificato il 30/04/2020
nei confronti della _____ : Airlines _____, pronuncia il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta _____ Airlines
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore dell'attrice della somma di €. 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex
art.7 del Regolamento (CE) n. 261/2, oltre che della complessiva somma di €. 285,95,
a titolo di risarcimento del danno, e quindi per la complessiva somma di €. 535,95,
oltre interessi come per legge dalla domanda, per le causali esposte in premessa.
Condanna inoltre la medesima convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in
favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 380,00 (di cui €. 60,00 per spese)
oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi
in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.

Bari, 15 gennaio 2021

Il Giudice di Pace
Avv. Fernando Lombardi

